

In tema di competenza penale del Giudice di Pace (Nota alla sentenza della Corte Costituzionale n. 47 del 2014) *

di Gabriele Conti **
(29 maggio 2014)

Sommario: 1. Le ordinanze n. 370 del 2004 e n. 290 del 2003; 2. L'ordinanza di rimessione n. 55 del 2012; 3. La posizione della Corte di Cassazione in materia di competenza penale del Giudice di Pace; 4. La posizione del rimettente in contrasto con la giurisprudenza della Corte di legittimità; 5. La questione di legittimità in relazione all'articolo 3 della Costituzione; 6. La questione di legittimità in relazione all'articolo 76 della Costituzione; 7. L'intenzione del legislatore delegato; 8. La sentenza

1. Le ordinanze n. 370 del 2004 e n. 290 del 2003

Con la sentenza n. 47 del 2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 274 del 28 Agosto 2000, (*Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 Novembre 1999, n. 468*) in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, questione sollevata dal Tribunale di Grosseto con ordinanza del 21 Dicembre 2011, iscritta al n. 55 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 2012.

La Corte aveva già affrontato la medesima questione nelle ordinanze n. 370 del 2004 e n. 290 del 2003, dichiarando in entrambi i casi la manifesta inammissibilità. Nelle ordinanze appena citate, ad avviso dei giudici *a quo*, “la norma impugnata discriminerebbe irragionevolmente casi identici, a seconda che la pena sia inflitta dal giudice di pace o da un giudice diverso”, ponendosi pertanto essa in conflitto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Nel primo caso, con l'ordinanza n. 370 del 2004, il giudice costituzionale ha messo in rilievo come il giudice *a quo* non avesse argomentato affatto la causa di supposta lesione dell'articolo 24 della Costituzione mentre “il dubbio di costituzionalità inerente all'articolo 3 della Costituzione ven[iva] prospettato in modo puramente assertivo, senza un supporto argomentativo”.

Allo stesso modo, nell'ordinanza n. 290 del 2003 il giudice *a quo* aveva posto la questione di legittimità in riferimento all'articolo 3 della Costituzione sostenendo che la norma impugnata contrastasse con l'articolo 3 della Costituzione “sia perché l'esclusione è riferita a pene più lievi e a reati meno gravi rispetto a quelli per i quali la sospensione condizionale è invece consentita, sia perché l'esclusione stessa non opererebbe qualora il reato fosse connesso ad altro più grave, di competenza del tribunale; sia infine, per l'incongruenza della previsione censurata rispetto alla sospensibilità della pena inflitta per il delitto di violazione degli obblighi imposti dal giudice di pace di cui all'art. 56 del decreto legislativo n. 274 del 2000”.

La norma contrastava altresì, a parere del giudice rimettente nell'ordinanza del 2003, sia con l'articolo 24 della Costituzione, “in quanto l'impossibilità di chiedere la sospensione condizionale della pena si tradurrebbe in una illogica compressione del diritto di difesa”, sia con l'articolo 111 della Costituzione, “in quanto l'imputato che intenda ottenere il beneficio sarebbe costretto a proporre appello, prolungando così il procedimento penale, in contrasto con il principio della sua ragionevole durata”.

Il giudice costituzionale aveva rilevato poi che in riferimento al dubbio di costituzionalità relativo all'articolo 3 della Costituzione, il giudice *a quo*, sia nell'ordinanza del 2003 che in

* Scritto sottoposto a *referee*.

quella del 2004, non aveva tenuto conto della “collocazione della disposizione impugnata in un sistema normativo, quale quello inerente alla giurisdizione del giudice di pace, contrassegnato nel suo complesso da significative *deviazioni rispetto al modello ordinario*”. Per altro verso poi, il giudice *a quo* ometteva di indicare i presupposti sulla quale si fondava il quesito di costituzionalità inerente agli articoli 24 e 111, posto che il dubbio di costituzionalità mancava di un supporto argomentativo che giustificasse, “sul piano del diritto positivo [...] l’affermata inapplicabilità del divieto di sospensione condizionale della pena nel caso in cui il reato di competenza del giudice di pace risulti connesso con reati di competenza del tribunale, pur a fronte del disposto, apparentemente contrario, dell’art. 63, comma 1, del d. lgs. n. 274 del 2000; ovvero l’asserita possibilità per l’imputato di conseguire, proponendo appello, il beneficio preclusogli in prime cure dalla norma censurata”.

Il giudice costituzionale riprendeva poi nelle successive sentenze n. 468 del 2008 e n. 32 del 2010, l’affermazione secondo cui il modello di giustizia del Giudice di Pace rappresenti “un modello di giustizia non comparabile con quello davanti al tribunale, in ragione dei caratteri peculiari che esso presenta”, peculiarità che comportano in tal senso delle asimmetrie nel regime sanzionatorio e, nel caso di specie (sentenza 468 del 2008), asimmetrie anche nel regime di impugnazione delle sentenze.

In tal senso, il giudice costituzionale conformava la propria giurisprudenza a quella della Corte di Cassazione in materia di procedimento penale davanti al Giudice di Pace, sottolineando in particolare la peculiarità del sistema disciplinato dal decreto legislativo n. 274 del 2000.

Nel caso qui in commento verrà analizzata una delle principali caratteristiche del sistema normativo disciplinante il procedimento penale davanti al Giudice di Pace, ovvero “l’effettività delle sanzioni”, principio che si sostanzia anche attraverso la non applicazione della sospensione condizionale delle pene irrogate dal Giudice di Pace. In linea generale, il giudice costituzionale giunge alla dichiarazione di infondatezza delle questioni sollevate, basandosi essenzialmente sulla precedente giurisprudenza, testé citata, giustificando “l’eccezionalità” delle norme contenute nel decreto legislativo con le peculiarità del regime penale e sanzionatorio in cui queste sono state concepite.

2. L’ordinanza di rimessione n. 55 del 2012.

Nell’ordinanza di rimessione n. 55 del 2012, il giudice *a quo* aveva premesso di essere investito del ricorso in appello di M.T.L., condannata dal Giudice di Pace di Grosseto alla pena pecuniaria di euro settecento in favore della parte civile costituita G. G., ritenendo la prima responsabile del reato di ingiuria ai sensi dell’articolo 594 del codice penale.

La ricorrente chiedeva in via principale l’assoluzione, assumendo che “alla luce delle risultanze istruttorie non sarebbe stata raggiunta la prova della propria responsabilità” e chiedendo, in via subordinata, che fosse concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena per l’impossibilità, date le proprie condizioni economiche, di far fronte alla pena pecuniaria, eccependo in tal senso l’illegittimità costituzionale della norma preclusiva di cui all’art. 60 del decreto legislativo n. 274 del 2000 che non avrebbe permesso la concessione del beneficio richiesto.

Il rimettente però rilevava, nell’ordinanza, che la pronuncia di condanna del Giudice di Pace sarebbe stata “adeguatamente supportata dalle prove acquisite” e che di conseguenza veniva a porsi in rilievo per il giudizio di legittimità costituzionale la sola richiesta di concessione di sospensione condizionale della pena, data l’ostativa posta dalla norma dell’articolo 60 del decreto legislativo n. 274 del 2000.

L’articolo 60 del decreto legislativo n. 274 del 2000 prevede infatti l’esclusione della sospensione condizionale della pena – istituto, quest’ultimo, disciplinato dagli articoli 163–168 del codice penale – per le pene irrogate dal Giudice di Pace. Il giudice *a quo*

adduceva che M.T.L. fosse meritevole del beneficio della sospensione condizionale della pena in ragione tanto della condizione personale della ricorrente (trattasi di persona incensurata) quanto della ridotta gravità dell'oggetto in giudizio (il reato è "consistito nella pronuncia di un epiteto ingiurioso all'indirizzo della persona offesa nel corso di una telefonata, in un impeto di gelosia").

Ai sensi del primo comma dell'articolo 164 del codice penale, infatti, la sospensione condizionale della pena è ammessa "soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133 [del codice penale], il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati". In tal senso, il giudice *a quo* ha ritenuto che "sarebbe certamente formulabile una prognosi favorevole alla concessione della sospensione condizionale della pena" alla luce delle considerazioni appena esposte ovvero in ragione della condotta personale di M.T.L. e per la tenuità del fatto.

Se l'articolo 60 del decreto legislativo n. 274 del 2000 dispone l'esclusione della sospensione condizionale della pena per le pene irrogate dal Giudice di Pace, l'articolo 63 del medesimo decreto legislativo dispone che nei casi in cui un reato di competenza del Giudice di Pace sia giudicato da un giudice diverso, si applicano le medesime disposizioni contenute nel Titolo II del decreto, ivi compreso l'articolo 60. Da ciò deriverebbe, a parere del rimettente, che "dal combinato disposto dei due articoli, discende che per le pene irrogate in ordine ai reati di competenza del giudice di pace è sempre esclusa la concedibilità della sospensione condizionale, a prescindere dal giudice che le commina".

La rilevanza della questione sta pertanto nel divieto di concessione del beneficio richiesto dalla difesa previsto all'articolo 60 del decreto legislativo n. 274 del 2000, stante il disposto dell'articolo 63 del medesimo d. lgs. il quale determina, nei casi in cui i reati ricompresi nelle competenze del Giudice di Pace vengano giudicati da un giudice diverso, il rinvio alle disposizioni del Titolo II del medesimo decreto legislativo, nel quale è compreso anche l'articolo 60.

3. La posizione della Corte di Cassazione in materia di competenza penale del Giudice di Pace

Per quanto riguarda la non manifesta infondatezza, a parere del giudice *a quo*, l'articolo 60 del decreto legislativo n. 274 del 2000 violerebbe l'articolo 3 della Costituzione nella parte in cui esso determina una irragionevole disparità di trattamento tra i reati di competenza del giudice di pace e quelli di competenza del tribunale in composizione monocratica parimenti puniti con pena pecuniaria.

Come visto, nelle ordinanze n. 370 del 2004 e n. 290 del 2003 il giudice costituzionale aveva avuto modo di affrontare la questione dichiarando in entrambi i casi la manifesta inammissibilità, poiché "il dubbio di costituzionalità veniva prospettato in modo meramente assertivo, senza un supporto argomentativo e senza, dunque, che nell'ordinanza di rimessione potesse essere rinvenuta una compiuta e chiara esposizione delle ragioni della presunta violazione dei parametri costituzionali evocati".

Il giudice *a quo*, nel caso in esame, mette poi in rilievo che la Corte di Cassazione si fosse già espressa nel merito, stabilendo che quando il reato di competenza del Giudice di Pace viene giudicato dal giudice superiore, il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere concesso, applicandosi in tal caso l'articolo 60 del decreto legislativo n. 274 del 2000, secondo quanto disposto a sua volta dall'articolo 63 del medesimo decreto legislativo (Cassazione penale, sez. IV, 28 Marzo 2003, n. 25201).

Il rimettente riprendeva poi in particolare la sentenza n. 41992 del 2006 della Corte di Cassazione nella quale si stabiliva che "l'inapplicabilità della sospensione condizionale della pena per i reati di competenza del giudice di pace dipende dalla natura della sanzione, del tutto diversa da quella in ordine alla quale la sospensione è concepibile. La diversità riguarda la *natura stessa della pena*, ed è perciò facoltà del legislatore di

prevedere una diversa regolamentazione che non viola l'art. 3 Cost.”.

La Corte di legittimità si rifaceva in tal senso ad una sua precedente sentenza, la n. 14815 del 2003, riprendendo anzi per intero il seguente passaggio: “il legislatore ha ritenuto di dovere fare in relazione a determinati reati, in considerazione della loro lieve e modesta offensività, un trattamento differenziato prevedendo un procedimento in parte diverso da quello ordinario e un sistema sanzionatorio altrettanto diverso per delitto e contravvenzioni, introducendo, oltre all'ammenda e in alternativa a questa, la permanenza domiciliare o il lavoro di pubblica utilità. E ciò nell'ottica di una scelta di politica criminale che riguarda tutti coloro che rispondono di reati di *minore offensività* e come tali assegnati alla competenza del giudice di pace. Di guisa che non può sostenersi che l'adottata procedura che non prevede il ricorso ai riti alternativi costituisca ingiustificato discrimine per coloro che sono sottoposti a procedimento penale e dovendosi pur considerare le provvidenze previste dal decreto legislativo n. 274 del 2000 quali esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto ed estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, provvidenze queste non previste per i reati maggiori di competenza del Giudice ordinario. Trattamento, quindi, addirittura di favore se si considera poi, come dianzi detto, il trattamento sanzionatorio. Nessuna violazione all'art. 3 Cost. è pertanto, ravvisabile e siffatto contesto sanzionatorio di minor rigore non è contro la norma costituzionale se l'art. 60 del richiamato decreto per detti reati escluda il beneficio della sospensione condizionale della pena, avendo ritenuto il legislatore, sempre per ragioni di politica criminale, di dover dare prevalente rilievo al principio della *effettività della sanzione*”.

La Corte di Cassazione ha messo pertanto in rilievo tre caratteristiche principali sulle quali si fonda il modello di giustizia davanti al Giudice di Pace: in primo luogo la “*mitezza delle sanzioni*”, determinata dal favore posto dal legislatore delegato a pene di tipo pecuniario per determinati reati considerati di minore entità e devoluti così alle competenze del Giudice di Pace; in secondo luogo “*l'effettività delle sanzioni*”, derivata dalla mancata previsione di riti alternativi ovvero del beneficio della sospensione condizionale della pena; in terzo luogo, infine, il principio della “*tutela delle persone offese*”, ovvero la previsione della possibilità di conclusione del processo con “sentenza di non doversi a procedere” per la particolare tenuità del fatto (art. 34 del decreto legislativo n. 274 del 2000) ovvero per estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, come risarcimento o rimozione delle conseguenze dannose o pericolose del reato (art. 35 del decreto legislativo n. 274 del 2000) – provvidenze invero assenti nel regime giurisdizionale ordinario.

4. La posizione del rimettente in contrasto con la giurisprudenza della Corte di legittimità

A parere del giudice *a quo* le motivazioni poste in essere dalla Corte di Cassazione non erano condivisibili ed in particolare *né la natura pecuniaria della pena né la minore gravità delle pene irrogabili dal Giudice di Pace* potevano giustificare la disparità di trattamento in merito alla concedibilità del beneficio della sospensione. In primo luogo, la natura della sanzione, nel caso in esame, non è diversa – a parere del rimettente – da quella in ordine alla quale la sospensione condizionale della pena è concedibile: “nei casi di reati puniti con la sola pena pecuniaria (art. 52, comma 1 e comma 2, lettera a, prima parte) la pena irrogata dal giudice di pace non è diversa da quella ordinaria, sicché, in questi casi, il fondamento del divieto di cui all'art. 60 non può essere rinvenuto, come sostenuto dalla Cassazione”.

L'inapplicabilità della sospensione condizionale della pena nel caso di specie non era nemmeno giustificabile, a parere del giudice *a quo*, per la “*minore afflittività della pena pecuniaria*” posto che per i reati ricompresi nelle competenze del Giudice ordinario per cui è prevista una pena pecuniaria è invece ammissibile la sospensione condizionale “sia

quando [la pena] sia prevista in via alternativa a quella detentiva, sia quando [la pena] venga applicata in sostituzione di quella detentiva, ai sensi dell'art. 53 legge n. 689 del 1981”.

Il giudice *a quo* rilevava poi che “nei confronti dell'imputato chiamato a rispondere di una contravvenzione di competenza del Tribunale punita con la sola pena dell'ammenda è comunque possibile concedere il beneficio della sospensione” a differenza di quanto previsto nel caso di specie, in cui non è riconosciuta analoga possibilità, trattandosi però in entrambi i casi di pena pecuniaria.

Quanto alle “provvidenze” introdotte dalla normativa in esame, ovvero alla scelta del legislatore delegato di stabilire l'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto (art. 34 del d. lgs.) o per estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie (art. 35 del d. lgs.), il giudice *a quo* dubitava che queste provvidenze si pongano a fondamento “della scelta del legislatore delegato di escludere [anche] il beneficio *de quo*”, mancando cioè ogni connessione tra gli istituti appena citati.

Infine, il giudice *a quo* contestava che la disparità di trattamento derivante dall'ostativa posta dall'articolo 60 del decreto legislativo n. 274 del 2000 fosse giustificabile dal fatto che “i reati di competenza del Giudice di Pace si fondano sulla minore gravità del reato”, posto che – considerando che i delitti sono sempre più gravi delle contravvenzioni – vi sono “delitti di competenza del giudice di pace e contravvenzioni di competenza del Tribunale in composizione monocratica”.

Pertanto, poste queste premesse, a parere del giudice *a quo*, “deve anche affermarsi che il divieto di cui all'art. 60 non può trovare fondamento nella minore offensività dei reati giudicati dal giudice di pace”.

5. La questione di legittimità in relazione all'articolo 3 della Costituzione

La ricorrente, M.T.L., aveva avanzato la richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena anche sulla base delle condizioni economiche personali – che non le avrebbero consentito di far fronte alla pena pecuniaria. Il giudice *a quo* aveva respinto in tal senso la *ratio* secondo la quale il beneficio della sospensione sarebbe di scarso valore in virtù dell'entità generalmente ridotta delle pene inflitte dal Giudice di Pace: “il giudice di pace può [invece] irrogare pene pecuniarie di significativa entità, rispetto alle quali il beneficio della sospensione non può ritenersi scarsamente vantaggioso”.

A parere del giudice *a quo*, “in assenza del divieto di cui all'art. 60 decreto legislativo, il Giudice di Pace nel concedere la sospensione condizionale in caso di condanna alla sola pena pecuniaria, sarebbe tenuto a motivare in concreto sull'utilità del beneficio, e in tale valutazione dovrebbe evidentemente tenere conto dell'eventuale richiesta di concessione fatta dall'imputato in relazione alle proprie condizioni economiche”.

Per tali motivi, il rimettente riteneva “che la prevalenza del principio di effettività della pena in ordine ai reati di competenza del giudice di pace, che a giudizio della Cassazione sarebbe il risultato di una scelta legittima di politica criminale del legislatore, non trovi alcuna razionale giustificazione e risulti perciò foriero di una illegittima disparità di trattamento che si pone in contrasto con il parametro della ragionevolezza desumibile dal principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione”.

6. La questione di legittimità in relazione all'articolo 76 della Costituzione

Il giudice rimettente rilevava inoltre che la normativa in esame (*Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, in attuazione della legge delega n. 468 del 1999*) violerebbe l'articolo 76 della Costituzione per “eccesso di delega” – invero argomentando in maniera più ampia rispetto a quanto fatto in merito alla questione di legittimità posta in relazione all'articolo 3 della Costituzione. Secondo il rimettente, la legge delega, nei criteri

direttivi previsti agli articoli 15, 16 e 17, non contemplava affatto l'istituto della sospensione condizionale della pena ma solamente la previsione della sostituzione delle pene detentive con quelle pecuniarie (art. 16, lettera a), la conversione della pena pecuniaria nelle misure alternative in caso di insolvibilità (art. 16, lettera b) e la previsione di un delitto per il caso di violazione agli obblighi connessi alle sanzioni alternative alla detenzione (art. 16, lettera c).

Il rimettente richiamava in tal senso alcune sentenze della Corte Costituzionale relative alla problematica dei rapporti tra legge delega e legge delegata, in particolare la sentenza n. 230 del 2010 che a sua volta richiama le sentenze n. 98 del 2008, n. 340 del 2007, n. 170 del 2007, n. 341 del 2007, n. 426 del 2006, n. 285 del 2006, n. 413 del 2002, n. 307 del 2002 e n. 290 del 2001.

Nella prima di queste sentenze, la Consulta specificava che “i principi posti dal legislatore delegante costituiscono non soltanto base e limite delle norme delegate, ma anche strumenti per l'interpretazione della loro portata; e tali disposizioni devono essere lette, fintanto che sia possibile, nel significato compatibile con detti principi i quali a loro volta vanno interpretati alla luce della ratio della legge delega [...]. Per valutare se il legislatore abbia ecceduto i margini di discrezionalità, occorre individuare la *ratio* della delega, per verificare se la norma delegata sia con questa coerente”.

L'articolo 76 della Costituzione non esclude la possibilità di emanazione di norme “che rappresentino un ordinario sviluppo e, se del caso, un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, poiché deve escludersi che la funzione del legislatore delegato sia limitata ad una mera scansione linguistica delle previsioni stabilite dal primo”. Tuttavia, il rimettente, per il caso di specie dubitava che “la scelta di escludere [l'istituto della sospensione condizionale della pena] in ordine ai reati di competenza del giudice di pace, operata dal legislatore delegato, possa configurarsi come una fisiologica attività di completamento dei principi dettati dal legislatore delegante”.

In definitiva, il rimettente metteva in evidenza come l'istituto della sospensione condizionale della pena sia parte integrante del sistema penale per la finalità rieducativa che lo contraddistingue che “il divieto di cui all'art. 60 d. lgs. rappresenta pertanto una vera e propria deroga al sistema ordinario e, in considerazione della sua eccezionalità e dell'incidenza su valori protetti dalle norme costituzionali (articoli 3 e 27 Cost.), non può considerarsi uno sviluppo fisiologico dei principi e dei criteri direttivi indicati dalla legge delega”.

7. L'intenzione del legislatore delegato

Il rimettente rilevava come il legislatore delegante mirasse, almeno in linea generale, ad una disciplina più favorevole all'imputato: ciò si desumeva in primo luogo dalla natura dell'impianto sanzionatorio posto nel decreto legislativo che esclude la pena detentiva in favore di pene pecuniarie ovvero dalla previsione della possibilità di conclusione del processo con “sentenza di non doversi a procedere” per la particolare tenuità del fatto ovvero per estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie (artt. 34 e 35). L'inapplicabilità della sospensione condizionale ai reati irrogati dal Giudice di Pace si pone invece in contrasto con tale obiettivo: “la previsione del divieto di cui all'art. 60 si pone in rapporto di discontinuità con i suddetti principi, in quanto l'esclusione del beneficio *de quo* rappresenta evidentemente una scelta normativa in *malam partem*”.

Proprio sulla censura di violazione dell'articolo 76 della Costituzione, la Corte interviene prioritariamente “in quanto [questione] incidente sul piano delle fonti”. In primo luogo la Corte rileva come la difesa dello Stato abbia sottolineato come la Consulta “abbia reiteratamente evidenziato che il procedimento penale dinanzi al giudice di pace rappresent[] un modello di giurisdizione non comparabile con il procedimento penale dinanzi al tribunale, in quanto *improntato a connotati di snellezza, semplificazione e*

rapidità tali da giustificare sensibili deviazioni rispetto al modello ordinario"¹.

In tal senso, la disposizione denunciata non violerebbe l'articolo 76 della Costituzione poiché la scelta di escludere l'istituto della sospensione condizionale della pena – pur nel silenzio della legge delega – “non potrebbe essere ritenuta in contrasto con gli indirizzi generali di quest'ultima, laddove collocata all'interno del sottosistema penale, sostanziale e processuale, disegnato dal d. lgs n. 274 del 2000, nel quale *il divieto considerato risulterebbe funzionale a favorire la definizione anticipata o bonaria del processo*”.

La mancata applicabilità dell'istituto della sospensione condizionale della pena ai reati irrogati dal Giudice di Pace risulterebbe pertanto dal favore posto dal legislatore delegato allo “stimolo alla composizione del conflitto” e sarebbe confermata da altre scelte del legislatore delegato, quale la previsione di provvidenze – estranee al procedimento ordinario – che privilegiano invece la definizione anticipata del giudizio (artt. 34 e 35 del decreto legislativo n. 274 del 2000).

La Corte rileva poi che in un'indicazione formulata dalla Commissione giustizia del Senato in sede di espressione del parere sullo schema preliminare del decreto delegato (atto del 25 Luglio 2000), emerge come fosse stato “più volte espresso il convincimento, anche se non poi tradotto in espliciti enunciati normativi, che il diritto penale affidato al giudice di pace dovesse essere un diritto mite ma effettivo”. Allo stesso modo, la Camera dei Deputati aveva ritenuto che “nonostante il silenzio della legge delega sullo specifico tema, l'adozione di una disciplina limitativa della sospensione condizionale rientrasse nell'ambito delle possibili opzioni del legislatore delegato”.

La competenza penale del Giudice di Pace si pone pertanto in ordine a quei reati di ridotta gravità (*c.d. bagatellari*) “espressivi, per lo più, di conflitti interpersonali a carattere privato” dei quali la giurisdizione ordinaria “non era spesso in grado di occuparsi” incentivando in tal senso il ricorso a forme di illecita autotutela o addirittura a “convinzione di impunità”.

La normativa in esame pone in essere anzi “un nuovo e autonomo assetto sanzionatorio nel segno della complessiva mitigazione dell'afflittività” che si sostanzia a) nella totale rinuncia alla pena detentiva; b) nella centralità della pena pecuniaria; c) nel ricorso a sanzioni paradetentive, limitative della libertà personale, ma comunque nettamente distinte dalle pene carcerarie (permanenza domiciliare e lavoro sostitutivo)².

L'istituto della sospensione condizionale della pena, posti i filtri “conciliativo-deflattivi” della normativa in esame appena elencati, rischierebbe di “neutralizzare” l'incisività della giurisdizione del Giudice di Pace, già connotata da “mitezza delle sanzioni” e – sanzioni che vengono a porsi in essere, tra l'altro, in condizioni di non composizione dei conflitti che la normativa tenta anzi di dissuadere.

8. La sentenza

La Corte esclude che vi sia violazione dell'articolo 3 della Costituzione in ragione del fatto che “la simmetria tra la pena pecuniaria inflitta per reati attribuiti alla competenza del tribunale, che può essere invece sospesa, è solo *formale*” e che “il divieto censurato non può essere valutato isolatamente, senza tenere conto delle connotazioni complessive del 'microcosmo punitivo' in cui si inserisce e da cui ripete la propria giustificazione”.

La Corte dichiara pertanto la questione non fondata sottolineando, ancora una volta, il contesto particolare nel quale si inserisce la giurisdizione del Giudice di Pace e mettendo in evidenza come ciò “che conta, non è la correlazione del divieto della sospensione

¹ Si vedano a tal proposito le sentenze n. 64 del 2009 e n. 298 del 2008 e le ordinanze n. 56 e n. 32 del 2010, n. 28 del 2007 richiamate in seguito dalla stessa Corte.

² “[...] sanzioni che il decreto delegato ha reso particolarmente 'flessibili', in una prospettiva di salvaguardia delle esigenze familiari, di lavoro, di studio e di salute del condannato”. In materia di lavoro di condanna del Giudice di Pace a lavoro di pubblica utilità si veda anche G. CONTI, “Svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso un ente non compreso nella Provincia di residenza del condannato dal giudice di pace (nota a sent. n.179/2013)”, in *forumcostituzionale.it*, 31 Luglio 2013.

condizionale con le singole componenti della costellazione punitiva, sostanziale e processuale, del giudice di pace, isolatamente considerate, quanto piuttosto il fatto che esso si inserisce in un sistema diversamente strutturato nel suo complesso”.

Un sistema in cui la scelta legislativa è quella di privilegiare “l’effettività della pena”, scelta che non può asserirsi irragionevolmente discriminatoria nemmeno nel caso di specie, ovvero in ordine agli effetti afflittivi che il divieto ex art. 60 sarebbe suscettibile di produrre “allorché la sospensione condizionale venga richiesta da persona che assume di non essere in grado di provvedere al pagamento della pena pecuniaria inflitta”.

** Dottorando di Ricerca in Teoria dello Stato ed Istituzioni Politiche Comparate. Sapienza – Università di Roma

Forum di Quaderni Costituzionali

stituzionali